

Numero  
2801

mm

1

Bellinzona  
2 giugno 2021

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Edo Pellegrini  
Deputato al Gran Consiglio

### INTERPELLANZA 29 aprile 2021

#### Il Governo non ritiene di dovere delle scuse pubbliche ai cittadini?

Signor deputato,

nell'interpellanza del 29 aprile 2021 pone due domande concernenti la sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2021 (1C\_130/2020) che ha accolto un ricorso presentato dai promotori dell'iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa". Di conseguenza vengono annullate la decisione emanata dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 2020, la votazione cantonale del 9 febbraio 2020 nonché la proclamazione dei risultati del 19 febbraio 2020.

Rispondiamo di seguito alle due domande poste.

- 1. Date le pesanti e inequivocabili affermazioni ("non oggettivo", "tendenzioso", "sottaciuto", ...) contenute nella sentenza del TF non ritiene il CdS di doversi scusare ufficialmente e pubblicamente con gli iniziativaisti e, a maggior ragione, con i cittadini manifestamente tratti in inganno dai contenuti dell'opuscolo e che si dovranno sobbarcare, oltre alle spese per il TF anche quelle per una nuova votazione?**
- 2. Se il CdS non ritiene di dover fare quanto richiesto al punto 1. chiedo di motivare esaurientemente la sua decisione.**

Il ricorso, accolto dal Tribunale federale, verteva sull'opuscolo informativo trasmesso alla cittadinanza in vista della votazione, e in particolare sull'affermazione secondo la quale l'iniziativa popolare avrebbe comportato una disparità di trattamento e la violazione del diritto federale.

Secondo il Tribunale federale questa formulazione era inesatta: durante i lavori parlamentari, infatti, erano solo stati espressi dubbi e perplessità sul rispetto di questi principi, senza che fossero accertate violazioni. La corte ha poi esaminato la campagna che ha preceduto la votazione, rilevando che le affermazioni contestate dai ricorrenti non sono state controbilanciate a sufficienza per riequilibrare l'informazione.

Considerata l'esigua differenza di voti tra il SI e il NO (426 su oltre 82 mila) e l'irregolarità nella libera formazione della volontà e nell'espressione fedele del voto dei cittadini a seguito di quanto menzionato in precedenza, la corte ha ritenuto che l'esito dello scrutinio

RG n. 2801 del 2 giugno 2021

potrebbe essere stato influenzato in modo decisivo. Di conseguenza è stato deciso l'annullamento della votazione popolare del 9 febbraio 2020.

Il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione del Tribunale federale e ha deciso d'indire una nuova votazione sull'iniziativa popolare il prossimo 26 settembre, congiuntamente alla votazione su oggetti federali e altri oggetti cantonali. Le maggiori spese inerente a questa situazione si riferiscono alle ripetibili riconosciute ai ricorrenti e a quattro pagine aggiuntive sull'opuscolo della votazione del 26 settembre 2021.

Il Governo sensibilizzerà nuovamente i servizi cantonali e le direzioni dei dipartimenti incaricati di redigere i testi sulle esigenze di oggettività che deve caratterizzare l'opuscolo informativo delle votazioni.


Il Governo osserva che il caso occorso risulta particolare. È infatti solo a fronte del risultato molto serrato della votazione popolare che il tribunale ha ritenuto possibile che l'errore nell'opuscolo possa avere avuto un'influenza decisiva sul voto, tale da necessitare una sua ripetizione. Così stando le cose, pur rammaricandosi di quanto successo e ribadendo l'impegno a redigere meglio i testi in futuro, non si ritiene siano necessarie delle scuse particolari nei confronti della popolazione.

Il controllo giudiziario degli atti e dei processi democratici, come pure quello inerente alle procedure di ricorso contro pronunciamenti giudiziari in prima istanza, è un diritto di ogni cittadino e non dà mai luogo a scuse particolari in caso di accoglimento dei ricorsi. Non è mai successo per l'annullamento di atti o di parti di atti legislativi del Gran Consiglio, di atti esecutivi del Consiglio di Stato o di altre autorità delegate, di decisioni comunali o di decisioni giudiziarie cantonali. Le autorità inferiori prendono atto dei pronunciamenti giudiziari ed adattano le loro prassi alla giurisprudenza.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri